

DELIBERA N. 44/10/CONS

Archiviazione per intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del procedimento sanzionatorio n. 45/09/DIT avviato nei confronti della società H3G S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 249/97 per violazione dell'articolo 11, comma 1, della delibera 179/03/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 24 febbraio 2010;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 179/03/CSP, recante "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carta dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*", ed in particolare l'articolo 11, comma 1;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 45/09/DIT del 13 ottobre 2009, notificato in data 22 ottobre 2009, con il quale veniva contestata alla società H3G S.p.A., con sede legale a Trezzano Sul Naviglio (Mi), Via Leonardo da Vinci, n. 1, e sede secondaria in Roma, Via Alessandro Severo n. 246, la violazione del disposto dell'articolo 11, comma 1 della delibera 179/03/CSP per aver per aver omesso di informare gli utenti della possibilità di richiedere il rimborso delle somme erroneamente addebitate a seguito dell'anomalia tecnica verificatasi sulla piattaforma *wap billing* il 24 ottobre 2008 nell'ambito della gestione di una offerta gratuita di servizi *games* del portale 3, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n° 249;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità col n. 5042 in data 28 gennaio 2010, con la quale la società H3G S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale conto corrente 871012 intestato al Servizio Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma attestante il pagamento, in data 13 novembre 2009, della sanzione in misura ridotta, pari ad euro 20.658,00, determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 così come previsto nell'atto di contestazione summenzionato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 45/09/DIT, avviato a carico della società H3G S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n.249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola